



DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del turismo (GARNERO SANTANCHÈ)

dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* (URSO)

dal Ministro della giustizia (NORDIO)

dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie (CALDEROLI)

e dal Ministro della cultura (SANGIULIANO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 2023

Disciplina della professione di guida turistica

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento*

INDICE

| | | |
|-------------------------------------------------------|-------------|----|
| Relazione | <i>Pag.</i> | 3 |
| Relazione tecnica | » | 9 |
| Analisi tecnico-normativa (ATN) | » | 14 |
| Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) | » | 21 |
| Disegno di legge | » | 29 |

ONOREVOLI SENATORI. –

La legge in esame è predisposta in attuazione dell'obiettivo di riforma della professione di guida turistica, attribuito dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) alla competenza del Ministero del turismo. La *Milestone* per questa riforma (codice M1C3-10) prevede la definizione di uno *standard* nazionale di guida turistica entro il 31 dicembre 2023.

L'obiettivo dell'intervento è quello di dare, nel rispetto dell'autonomia normativa locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche ed al loro ambito di appartenenza. La riforma deve permettere l'acquisizione di una qualifica professionale univoca conforme a *standard* omogenei previsti a livello nazionale, anche mediante l'espressa previsione di corsi di formazione e di aggiornamento dei professionisti, al fine di supportare al meglio l'offerta turistica. La successiva emanazione di decreti attuativi permetterà di conseguire, in modo più completo e dettagliato, gli obiettivi della normativa nazionale di primo livello.

L'articolato è composto da quattordici articoli concernenti l'esercizio della professione di guida turistica che viene svolta su tutto il territorio nazionale in base a criteri uniformi. In particolare, l'**articolo 1** (*Finalità*) specifica le finalità della presente legge che reca la disciplina della professione di guida turistica nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera e) e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, stabilendone i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Le disposizioni sono, altresì, applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, in quanto compatibili con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

L'**articolo 2** (*Definizione e oggetto della professione*) definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della professione di guida turistica. Nello specifico, è definito "guida turistica" ai sensi del **comma 1** della disposizione:

- a) il soggetto che ha superato l'esame di abilitazione nazionale, come disciplinato ai sensi della presente legge;
- b) il cittadino di uno Stato appartenente all'Unione europea, ivi abilitato allo svolgimento della professione di guida turistica, previo riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della presente legge;
- c) il cittadino straniero abilitato all'esercizio della professione, previo riconoscimento della qualifica professionale ai sensi della presente legge;
- d) il cittadino italiano che abbia conseguito il titolo in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato non appartenente all'Unione europea, previo riconoscimento della citata qualifica professionale ai sensi della presente legge;
- e) il soggetto già abilitato alla professione ai sensi della normativa previgente.

L'attività svolta dai professionisti in questione riguarda lo svolgimento di visite guidate da effettuarsi, fisicamente sui luoghi o da remoto, con utenti singoli o organizzati in gruppo. La visita guidata ha ad oggetto l'illustrazione e l'interpretazione dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale del territorio nazionale, in stretta connessione con gli elementi caratteristici delle realtà locali e dei relativi contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici (**comma 2**).



La finalità della visita guidata è quella di evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla necessità di rispettarlo in tutte le sue fragilità, garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore (**comma 3**).

L'**articolo 3** (*Esercizio della professione di guida turistica*) prevede che ai fini dell'esercizio della professione, in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, debbano ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

1. superamento dell'esame nazionale di abilitazione o riconoscimento della qualifica professionale conseguita in uno Stato UE o *extra* UE;
2. iscrizione nell'elenco nazionale delle guide turistiche;

Si prevede, altresì, una deroga al possesso dei requisiti elencati al comma 1, nell'ipotesi di esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'art. 6, ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei, istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione (**comma 2**). Il **comma 3** stabilisce che negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, ai sensi dell'art. 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato, mentre il **comma 4** subordina lo svolgimento dell'attività propria delle guide turistiche al necessario possesso della copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

L'**articolo 4** (*Esame di abilitazione*) disciplina l'esame di abilitazione all'esercizio della professione che viene indetto dal Ministero del turismo con cadenza almeno annuale e che consiste in tre prove (scritta, orale e tecnico-pratica) aventi ad oggetto le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche (**comma 1**). Al **comma 2** vengono elencati i requisiti necessari per la partecipazione all'esame:

- a) maggiore età;
- b) cittadinanza italiana o di Stati membri dell'Unione europea o, se trattasi di cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea, occorre essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti salvi eventuali accordi internazionali in materia;
- c) godimento dei diritti civili;
- d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge prevede la pena della reclusione o dell'arresto;
- e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;
- f) aver conseguito la laurea triennale ovvero laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;
- g) possesso di certificazioni della conoscenza di due lingue straniere, di cui una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti, e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, possesso di certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la



conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, da accertare in sede di svolgimento dell'esame di abilitazione.

I criteri e le modalità di svolgimento dell'esame, nonché le materie ulteriori rispetto a quelle indicate al comma 1 sono individuati con successivo decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto del principio di leale collaborazione (**comma 3**).

Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono quantificati in 300.000 euro per l'anno 2024 e in 170.000 euro a decorrere dall'anno 2025 (**comma 4**).

L'**articolo 5** (*Elenco nazionale*) dispone ai sensi del **comma 1** l'istituzione, presso il Ministero del turismo, del c.d. elenco nazionale delle guide turistiche con decreto ministeriale da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono iscritti, a domanda, i soggetti individuati ai sensi dell'articolo 2. Tale elenco è pubblico e distinto in apposite sezioni per le guide che svolgono la professione sulla base di qualifiche conseguite all'estero e riconosciute ai sensi della presente legge, nonché per le guide che hanno conseguito successive specializzazioni tramite la frequentazione di corsi. L'aggiornamento e la tenuta dell'elenco avvengono a cura del Ministero del turismo, mediante la verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni conseguite e delle ulteriori certificazioni linguistiche acquisite. A tal fine, è prevista l'istituzione di una apposita piattaforma informatica i cui costi sono quantificati in 300.000 euro per l'anno 2024 e in 50.000 a decorrere dall'anno 2025 (**comma 2**). Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di conseguimento dell'abilitazione, le eventuali specializzazioni con relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione (**comma 3**). Gli iscritti all'elenco possono esercitare la professione in tutto il territorio nazionale, a condizione che siano muniti di un apposito tesserino professionale rilasciato dal Ministero del turismo nel quale risultano la fotografia, il numero di iscrizione ed il codice univoco di identificazione, ferma restando l'individuazione di siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione, mediante decreto ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Unificata (**commi 3 e 4**).

L'**articolo 6** (*Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero*) disciplina le modalità di accesso alla professione sulla base della qualifica professionale conseguita all'estero da parte di soggetti che abbiano conseguito la qualifica in uno Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo e in Svizzera, e da parte di soggetti che abbiano conseguito la qualifica in Stati diversi da quelli suindicati. In particolare, lo svolgimento della professione in Italia è consentito:

- a) su base temporanea e occasionale in regime di libera prestazione ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;
- b) in maniera stabile a seguito del riconoscimento della qualifica professionale mediante una misura compensativa che consiste nel superamento di una prova attitudinale (scritta e orale) nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1 della presente legge.

Al **comma 2**, si prevede l'inserimento della professione di guida turistica nell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, il quale individua le qualifiche professionali il cui riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale. Tale prova, da sostenere in lingua italiana, viene imposta anche ai cittadini di Stati diversi dalla Svizzera e da quelli appartenenti all'Unione europea e dello Spazio economico europeo che siano in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione (**comma 3**), è indetta dal Ministro del turismo, comprende una prova scritta ed una orale (**comma 4**) ed è subordinata, al possesso di due certificazioni linguistiche, l'una di livello almeno C1 e l'altra di livello almeno B2 rilasciate da enti certificatori riconosciuti (**comma 5**), e, per le guide



turistiche rientranti nell'ipotesi di cui al comma 3, anche al possesso della certificazione di conoscenza della lingua italiana di livello almeno C1 (**comma 6**).

Il **comma 7** prevede che, con decreto del Ministro del turismo da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite le condizioni in presenza delle quali la prestazione può considerarsi di carattere temporaneo e occasionale e le modalità di accertamento di tale carattere, sentito il Ministro degli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza, e vengano altresì definite le modalità di svolgimento della prova attitudinale, il cui superamento è necessario ai fini del riconoscimento della qualifica professionale e dell'esercizio della professione in Italia in maniera stabile. Come già affermato, i soggetti che abbiano ottenuto tale riconoscimento sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale (**comma 8**). L'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione ed a pronunciarsi sulle istanze di riconoscimento è il Ministero del turismo (**comma 9**).

L'**articolo 7** (*Corsi di specializzazione e aggiornamento*) prevede la facoltà per le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale di acquisire ed eventualmente cumulare specializzazioni, tematiche o territoriali, anche relative al turismo accessibile ed inclusivo, tramite la frequentazione di corsi di formazione autorizzati dal Ministero del turismo (**comma 1**). Tali corsi hanno una durata minima di cinquanta ore e consentono alle guide turistiche abilitate di essere iscritte in apposite sezioni dell'elenco nazionale (**comma 2**). Si prevede, altresì, l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, l'aggiornamento professionale tramite corsi teorici e pratici, tenuti dalle regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati o in convenzione, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Inoltre, nel caso di corsi di specializzazione a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento (**comma 3**).

Con successivi decreti attuativi del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria e, se del caso, le federazioni sportive nazionali o altri soggetti che si ritenga opportuno ascoltare, saranno individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento, nonché le misure e le sanzioni di tipo interdittivo da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento professionale cui al comma 3. Si prevede inoltre che, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti ministeriali provvederanno alla disciplina delle specializzazioni su scala nazionale valorizzandone la valenza e definendone i requisiti, i caratteri obbligatori e gli standard minimi, onde garantire l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati (**comma 4**).

L'**articolo 8** (*Codice ATECO*) dispone che l'ISTAT, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, provveda all'attribuzione di uno specifico codice ATECO per la professione di guida turistica, mentre l'**articolo 9** (*Ingresso gratuito*) prevede che le guide turistiche, munite di regolare tesserino personale di riconoscimento, possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati, non solo per esercizio della professione, ma anche per finalità di studio e formazione.

L'**articolo 10** (*Compensi professionali*) prevede che i compensi per le prestazioni professionali delle guide turistiche debbano in ogni caso essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'**articolo 11** (*Obblighi di comportamento*) sancisce i seguenti obblighi di comportamento alla cui osservanza le guide turistiche sono tenute nell'esercizio della professione:

- esporre il tesserino personale di riconoscimento;



- esibirlo su richiesta degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;
- fornire agli utenti informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

L'**articolo 12** (*Divieti e sanzioni*) stabilisce i divieti e le sanzioni relative alla disciplina della professione di guida turistica. Nello specifico, è fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale (**comma 1**), fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2, ai sensi del quale non sono richiesti né il superamento dell'esame di abilitazione, né il riconoscimento della qualifica straniera e, quindi, neanche l'iscrizione nell'elenco nazionale, per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come musei, istituti o luoghi di cultura, nei soli casi di aperture straordinarie per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o iscrizione.

Si vieta, altresì, l'utilizzo di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell'identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante (**comma 2**). Si impone, altresì, il divieto per agenzie di viaggio, *tour operator* ed altri intermediari di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di persone non iscritte nell'elenco nazionale (**comma 3**). Si vieta a chiunque, infine, di interdire od ostacolare l'ingresso e l'esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a privati (**comma 4**). I successivi **commi 5 e 6** quantificano nel dettaglio le sanzioni amministrative da applicare nei casi di violazione dei citati divieti, salvo che il fatto non costituisca reato. Il **comma 7** attribuisce le funzioni di controllo e di applicazione della sanzione amministrativa ai Comuni, che le esercitano tramite gli organi di polizia locale, e ad ogni altro soggetto autorizzato (per esempio soggetti preposti alla gestione di istituti e luoghi della cultura, ecc.), ciascuno secondo le proprie competenze. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (**comma 8**).

L'**articolo 13** (*Disposizioni transitorie*) prevede al **comma 1** che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale, con rilascio a loro favore del tesserino personale di riconoscimento. I suddetti soggetti, inoltre, saranno iscritti, a domanda, nelle apposite sezioni concernenti le specializzazioni tematiche o territoriali acquisite, previo accertamento del possesso del titolo abilitativo relativo a un determinato territorio regionale e delle conoscenze linguistiche attestata dal titolo di abilitazione; le modalità saranno individuate con successivo decreto del Ministro del turismo (**comma 2**). Al fine di consentire l'esercizio della professione senza soluzione di continuità, le guide turistiche già abilitate continuano ad esercitare la professione ai sensi della normativa previgente, per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale (**comma 3**).

Con riferimento al tema agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, l'**articolo 14** (*Disposizioni finanziarie*) quantifica gli stessi in 600.000 euro per l'anno 2024 (300.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 300.000 per la realizzazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) e in 220.000 euro a decorrere dall'anno 2025 (170.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 50.000 per la tenuta dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica). Alla copertura si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;



b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Si prevede, infine, che con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano quantificati i contributi a carico dei partecipanti all'esame di abilitazione, nonché i contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni. Le somme derivanti da tali contributi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo (**comma 2**).

Per il resto, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



RELAZIONE TECNICA

La legge recante la disciplina delle guide turistiche contiene disposizioni per l'esercizio delle attività secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale, adottate nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera e), e 117, terzo comma, della Costituzione.

Il testo, dopo avere specificato le finalità della legge (**articolo 1**) e aver definito ambito soggettivo e oggettivo della professione di guida turistica (**articolo 2**), prevede, all'**articolo 3**, che l'esercizio della professione medesima a livello nazionale sia subordinato al superamento di un esame di abilitazione o al riconoscimento del titolo conseguito all'estero, alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale e al possesso di copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale. Si prevede una deroga a tale principio nei casi di esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 o di svolgimento di visite guidate in occasione di aperture straordinarie e gratuite di siti non qualificabili come istituti o luoghi della cultura.

L'**articolo 4** disciplina l'esame di abilitazione indetto con cadenza almeno annuale dal Ministero del turismo, al quale possono partecipare esclusivamente i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 della medesima norma; il superamento di tale esame conferisce l'idoneità all'esercizio della professione di guida turistica, valida su tutto il territorio nazionale.

In particolare, con decreto del Ministro del turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri per lo svolgimento dell'esame di idoneità (comma 3).

Al riguardo, si stima che il costo per lo svolgimento dell'esame di abilitazione sia prudenzialmente pari a **400.000 euro**. La quantificazione di tale onere è determinata tenendo conto del costo medio di mercato dei servizi di assistenza per lo svolgimento di procedure concorsuali, nonché dei costi sinora sostenuti a livello decentrato per lo svolgimento del relativo esame, mediante l'affidamento del servizio di assistenza nell'organizzazione e gestione di tali procedure a soggetti esterni che, generalmente, svolgono dette attività per conto della pubblica amministrazione. Il dato sopra stimato tiene altresì in considerazione il potenziale divario dei costi da sostenere nelle varie località sedi di esame per l'affitto dei locali, nonché per l'organizzazione logistica delle sessioni di prova, la predisposizione dei materiali per lo svolgimento dell'esame, l'assistenza e la vigilanza, anche in funzione del numero di candidati da esaminare a livello decentrato.

In considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare, si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), si stima che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa **10.000** (poiché da anni non si svolge un esame abilitativo). Successivamente ci si può aspettare una domanda abilitativa annuale da parte di **3.000-5.000** richiedenti.

In considerazione dei dati sopra indicati, si può prevedere un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a **circa 10 euro**, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria. Al netto di tale contributo alla spesa, si stima un onere a carico dell'Amministrazione prudenzialmente pari a **300.000 euro** per l'anno 2024. Si precisa, inoltre, come anche avviene a livello regionale, che la spesa stimata per lo svolgimento dell'esame di abilitazione è onnicomprensiva e tiene conto di tutti i costi e i servizi ad esso connessi, compresi eventuali costi relativi all'istituzione di una commissione d'esame e alle attività svolte dai singoli componenti delle commissioni stesse.



A regime, il costo per l'espletamento dell'esame di abilitazione, al netto del contributo a carico di un prudenziale numero di partecipanti pari a 3.000 unità come sopra stimato, si attesterebbe su **170.000 euro annui**.

L'**articolo 5** dispone l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un elenco nazionale delle guide turistiche, all'interno del quale sono iscritti, sulla base di apposita domanda, coloro che hanno:

- a) superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;
- b) ottenuto il riconoscimento del titolo professionale secondo le modalità previste dall'articolo 6.

L'elenco nazionale è tenuto e aggiornato dal Ministero del turismo e reso pubblico sul relativo sito istituzionale.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche italiane abilitate, realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili *online* presso i siti istituzionali delle Regioni e Province italiane, emerge che i professionisti abilitati all'esercizio di guida turistica sono circa **17.000**.

Oltre a questi, vanno considerati i cittadini di altri Stati membri dell'UE e i cittadini extra UE che ottengono il riconoscimento di guida turistica in Italia, che sono **circa 100 all'anno**, nonché i soggetti che otterranno l'abilitazione all'esercizio della professione ogni anno, che possono essere quantificati, in base alle domande che pervengono alle regioni, in circa **5.000 all'anno**.

Complessivamente, quindi, l'elenco nazionale avrà un numero di professionisti da iscrivere e gestire per il primo anno di **circa 22.100** e a regime di circa **ulteriori 5.000 ogni anno**.

La creazione di un elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica che gestisca tali soggetti presuppone un investimento iniziale il cui costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza e collaudo, è quantificabile in via prudenziale in **300.000 euro**.

Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da una indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.).

A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco (art. 5, comma 1) con le risorse, a tal fine autorizzate, pari a **50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025** (articolo 5, comma 2).

Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato, dal Ministero del turismo, un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che deve essere esibito durante lo svolgimento della professione (art. 5, comma 4).

Relativamente alle attività di rilascio del tesserino, si stima che il costo di ciascun tesserino potrà ammontare a **circa 30 euro**. Tale quantificazione tiene conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento, come nel caso della patente di guida o della carta di identità. La norma non genera oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di un contributo a carico dei singoli richiedenti di importo pari ai costi del tesserino potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, garantendo la necessaria copertura finanziaria.

Il numero dei tesserini da rilasciare nel primo anno sarà di **circa 22.100** e a regime di **circa 5.000** nuovi tesserini all'anno. I tesserini dovranno essere periodicamente aggiornati per tenere conto degli aggiornamenti professionali a carattere regionale che l'abilitato conseguirà, al fine di garantire la corrispondenza tra le risultanze dell'elenco nazionale e i dati contenuti nel tesserino digitale.

L'**articolo 6** disciplina l'accesso alla professione, sia su base temporanea e occasionale, che in maniera stabile, da parte di cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo e della Svizzera, di Stati non appartenenti all'Unione europea, nonché di cittadini italiani che abbiano conseguito il titolo all'estero e intendano esercitare la professione in Italia.



In particolare, il comma 7 prevede che, con decreto del Ministro del Turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengano definite le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della prestazione sentito anche il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché le modalità di svolgimento della prova attitudinale, il cui superamento è necessario ai fini del riconoscimento del titolo professionale. I soggetti che abbiano ottenuto tale riconoscimento sono iscritti in un'apposita sezione dell'elenco nazionale.

Le istanze di riconoscimento dei titoli stranieri che pervengono al Ministero del turismo sono, attualmente, **circa 100 all'anno**.

Relativamente alle prove attitudinali - che attualmente sono svolte dalle singole regioni, allocandosi, per il 70 % nel Lazio e per il restante 30% nelle rimanenti regioni -, i relativi costi sono posti a carico degli istanti, come stabilito dall'art. 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

L'**articolo 7** prevede che il Ministero del turismo autorizzi l'organizzazione e lo svolgimento di corsi di formazione, a contenuto teorico e pratico. A tali corsi partecipano le guide turistiche al fine di acquisire ulteriori specializzazioni tematiche o territoriali, tra loro cumulabili, e, in caso di superamento di tali corsi, della durata minima di 50 ore, le guide turistiche possono iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale inerenti alla specializzazione acquisita.

Il comma 3 prevede che il Ministero del turismo autorizzi, altresì, corsi di aggiornamento professionale teorici e pratici, da tenersi anch'essi presso le regioni, anche tramite enti pubblici e privati, accreditati o in convenzione, sulla base di linee guida adottate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Come già attualmente avviene a livello regionale, gli oneri derivanti dallo svolgimento di tali attività formative saranno posti a carico delle guide turistiche che faranno domanda di partecipazione ai corsi di specializzazione e aggiornamento.

A tale riguardo, potranno provvedere le singole regioni, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3.

L'**articolo 8** dispone che l'ISTAT, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, individui un codice ATECO per la professione di guida turistica, mentre l'**articolo 9** prevede che le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento possano entrare gratuitamente in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico, di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati, anche per finalità di studio o formazione.

L'**articolo 10** prevede che i compensi per le prestazioni professionali delle guide turistiche debbano in ogni caso essere proporzionati alla durata, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

L'**articolo 11** sancisce l'obbligo, per le guide turistiche, di esporre il proprio tesserino personale di riconoscimento e di esibirlo su richiesta dei soggetti ed organi deputati ai controlli, nonché di fornire agli utenti le informazioni trasparenti sui costi della prestazione.

L'**articolo 12** impone i divieti connessi alla disciplina della professione di guida turistica. In particolare, vieta a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni indicate dall'articolo 3, comma 1, e vieta inoltre di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei ai fini dell'identificazione come guida turistica in assenza del titolo abilitante. Si impone altresì il divieto per agenzie di viaggio, *tour operator* ed altri intermediari di avvalersi, anche tramite piattaforme digitali, di persone non abilitate all'esercizio della professione di guida turistica. Si vieta a chiunque, infine, di interdire od ostacolare l'ingresso e l'esercizio della professione di guida turistica in tutti gli istituti e luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a privati. I commi 5 e 6 individuano le sanzioni amministrative nei casi di violazione dei divieti e gli organi autorizzati ad applicarle (i Comuni attraverso gli organi di polizia locale ed ogni altro soggetto autorizzato secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del turismo). In tema di sanzioni, si assicura che l'articolo in esame non determina minori entrate al bilancio dello Stato, in quanto il presente testo di riforma sintetizza in un'unica legge quadro le sanzioni già previste dalla normativa regionale, senza che sia stata esclusa alcuna violazione prevista da una delle leggi regionali in vigore.



Si segnala, altresì, che i soggetti chiamati ad irrogare le suddette sanzioni sono i medesimi previsti dalla legislazione regionale sino ad ora vigente.

L'**articolo 13** prevede che le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della legge in esame vengano iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale, con rilascio a loro favore del tesserino personale di riconoscimento. Con particolare riferimento ai costi di iscrizione e al rilascio del tesserino, in analogia a quanto previsto per il rilascio del tesserino di cui all'articolo 5 e tenuto conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di altri documenti di riconoscimento, si stima che il costo potrà ammontare a **circa 30 euro** per ciascun tesserino. Come nel caso dell'articolo 5, la previsione di un contributo posto a carico dei singoli richiedenti, di importo pari ai costi del tesserino, potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, assicurando la necessaria copertura finanziaria. Pertanto, la disposizione non genera oneri a carico della finanza pubblica.

L'**articolo 14** stabilisce che, con specifico riferimento agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari a complessivi euro 600.000 per l'anno 2024 (300.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 300.000 per la realizzazione dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) e a euro 220.000 a decorrere dall'anno 2025 (170.000 per lo svolgimento dell'esame di abilitazione e 50.000 per la tenuta dell'elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica) si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Si prevede, infine, al comma 2, che con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano quantificati i nuovi contributi a carico dei partecipanti all'esame di abilitazione, nonché i contributi a carico dei soggetti richiedenti il rilascio del tesserino professionale, dei cittadini UE ed extra UE chiamati a sostenere la prova attitudinale e delle guide turistiche interessate a conseguire ulteriori specializzazioni. Le somme derivanti da tali contributi sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

Al di fuori di tutti gli oneri previsti dalla presente normativa per i quali è prevista adeguata e completa copertura finanziaria, si ribadisce che tutte le amministrazioni interessate provvedono alle loro attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza che vengano generati nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Prof. M. M. M. M.



PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo – Coerenza con il programma di Governo

L'intervento normativo in esame rappresenta obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 1, "Digitalizzazione, Innovazione e Competitività, Cultura e Turismo", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0", Riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche". L'obiettivo della riforma è di dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza. L'applicazione sistematica ed omogenea della riforma permetterebbe di regolamentare i principi fondamentali della professione e di standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, producendo un effetto positivo sul mercato. La riforma deve prevedere interventi di formazione e di aggiornamento professionale, al fine di supportare al meglio l'offerta. La *Milestone* per questa riforma prevede entro il 31 dicembre 2023 la definizione di uno standard nazionale per le guide turistiche.

La riforma della professione trae origine dalle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 4277/12/MARK per violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva 2006/123/CE. In particolare, la Commissione europea ha contestato al legislatore italiano l'assenza di una normativa che estenda la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale, anziché limitarla alla sola regione o provincia di rilascio del titolo; ciò in quanto tale limitazione si tradurrebbe in una lesione del principio di libera prestazione dei servizi a livello europeo e, dunque, nella violazione del rispetto dei vincoli comunitari imposti dall'articolo 117 della Costituzione.

Il presente intervento normativo è stato predisposto all'esito delle consultazioni svolte, su invito dell'Amministrazione proponente, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle guide turistiche, nonché con gli assessori al turismo delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli governativi.

All'esito delle consultazioni svolte, l'Amministrazione proponente ha ritenuto di scegliere un'opzione di regolazione diretta della materia, individuando i principi generali della professione e rinviando a successivi decreti attuativi la disciplina di tutti gli aspetti tecnici di dettaglio. L'impatto atteso dalla riforma è la produzione di un effetto positivo sul mercato, *in primis* in termini di libera concorrenza e, in secondo luogo, in termini di standardizzazione dei livelli minimi di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale

L'intervento si colloca nel quadro normativo delineato dai seguenti provvedimenti:

- articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – legge europea 2013”;
- direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”;
- decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018 relativa a un test della proporzionalità prima dell’adozione di una nuova regolamentazione delle professioni”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

La legge in esame modifica l’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (*Misure compensative*), inserendo dopo le parole “*maestro di sci*” le parole “, *di guida turistica*”.

4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali

L’intervento è compatibile con i principi costituzionali.

Le materie oggetto delle norme in esame e le relative finalità perseguite rientrano nell’ambito della competenza legislativa statale in materia di tutela della concorrenza e libertà di circolazione ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.

La legge in esame stabilisce, altresì, i principi fondamentali della professione di guida turistica e del relativo esercizio ai sensi dell’articolo 117, comma 3, Cost. nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni.

5) Analisi della compatibilità dell’intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali

Per le finalità perseguite, l’intervento risulta coerente con gli attuali criteri di riparto di competenze tra Stato, da una parte, e regioni ed enti locali, dall’altra.

Non risulta pregiudicata alcuna delle competenze in materia di turismo che l’articolo 117 della Costituzione riconosce alle Regioni. Non risulta, altresì, pregiudicata la competenza regionale in materia di professioni, limitandosi la presente legge a disciplinare i principi fondamentali della professione di guida turistica.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall’art. 118, primo comma, della Costituzione

Le disposizioni in esame non violano i principi di cui all’art. 118, comma 1, Cost. e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale e degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

Sul punto, si prevede espressamente la cooperazione dei Comuni nell’esercizio delle funzioni di controllo con applicazione delle sanzioni in caso di violazione dei principi sanciti dalla presente legge.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa

Il presente intervento normativo non comporta rilegificazioni in materia ed è stata predisposta nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Allo stato, sono state presentate tre proposte di legge di analogo contenuto:

1. proposta di legge recante "*Disposizioni in materia di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica*", di iniziativa dell'Onorevole Dori e assegnata alla X Commissione "Attività produttive", presentata il 25 ottobre 2022 presso la Camera dei deputati;
2. proposta di legge recante "*Disciplina della professione di guida turistica*", di iniziativa del Senatore Croatti e assegnata alla IX Commissione "Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare", presentata il 15 dicembre 2022 presso il Senato della Repubblica;
3. proposta di legge recante "*Disciplina della professione di guida turistica*", di iniziativa del Senatore Gian Marco Centinaio, non assegnata alla Commissione, presentata il 5 maggio 2023 presso il Senato della Repubblica.

Non risulta ancora avviato l'iter parlamentare delle suddette proposte di legge.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto

Le disposizioni contenute nell'intervento sono coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto del disegno di legge.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**

Le disposizioni normative in questione non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti nel generale quadro delineato da:

- Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
- Direttiva 2018/958/UE relativa a un test della proporzionalità prima dell'adozione di una nuova regolamentazione delle professioni.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risultano pendenti procedure d'infrazione comunitarie strettamente attinenti alla materia oggetto dell'intervento in esame.

Tuttavia, risulta pendente la procedura d'infrazione 2018/2374 per presunta violazione degli obblighi imposti dalla direttiva sui servizi 2006/123/CE, dalla direttiva sulle qualifiche professionali 2005/36/CE, nonché dal Regolamento UE n. 910/2014 eIDAS relativamente allo sportello unico nazionale. Nello specifico, la Commissione europea ha rilevato che gli sportelli unici italiani non forniscono in modo chiaro e univoco le informazioni sui requisiti settoriali applicabili ai prestatori di servizi in base alla normativa nazionale o regionale. La Commissione ritiene che *“per garantire la chiarezza e l'univocità delle informazioni, gli sportelli unici devono organizzare le informazioni in modo chiaro (ad esempio in base ai settori di attività e operando una distinzione tra i requisiti che devono essere soddisfatti dai prestatori che intendono stabilirsi e i requisiti che devono rispettare coloro che intendono unicamente prestare servizi a livello transfrontaliero)”* e ha invitato, pertanto, le Autorità italiane ad adottare le misure necessarie, tra l'altro, a *“garantire che nelle informazioni sui requisiti relativi all'accesso ad una attività di servizio rientrante nell'ambito di applicazione della direttiva sui servizi o all'esercizio di tale attività vi sia una chiara distinzione tra le situazioni di stabilimento e quelle di prestazione transfrontaliera di servizi su base temporanea e occasionale”*, nonché a *“verificare che lo sportello unico garantisca la disponibilità online delle informazioni relative a tutte le attività di servizio e a tutte le procedure di riconoscimento delle qualifiche professionali”*.

Sul punto, la presente legge di riforma della professione di guida turistica individua all'articolo 6 i requisiti che devono possedere i cittadini di altri Stati UE ed extra UE ai fini dello stabilimento, rimettendo ad un successivo decreto attuativo l'individuazione sia della modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione, sia delle modalità di svolgimento della prova attitudinale necessaria ai fini del riconoscimento del titolo. Inoltre, la norma citata prevede espressamente che la procedura preordinata all'esercizio su base temporanea e occasionale della professione di guida turistica, nonché la raccolta e il monitoraggio di ogni informazione utile, si svolga esclusivamente in via telematica.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali

L'intervento normativo non presenta profili di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea giudizi sul medesimo o analogo oggetto del provvedimento proposto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto

Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo giudizi sulla medesima, o analoga, materia.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

È stato necessario intervenire al fine di predisporre una norma statale di rango primario che uniformasse gli standard minimi richiesti per l'esercizio della professione di guida turistica sul territorio nazionale, definendo:

- la **guida turistica**, come professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 (ossia previo superamento di un esame di abilitazione nazionale) ovvero il riconoscimento del titolo professionale ai sensi dell'articolo 6 (ossia a seguito del superamento di una prova attitudinale) ovvero il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2 (ossia ai sensi della normativa previgente);
- l'**oggetto della professione**, ossia l'illustrazione e l'interpretazione dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patrimonio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale del territorio nazionale, in stretta connessione con gli elementi caratteristici delle realtà locali e dei relativi contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici;
- la **visita guidata**, come attività finalizzata a evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali, valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza di tale patrimonio, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla necessità di rispettarlo in tutte le sue fragilità, garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Il testo non ha effetti abrogativi.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente

Le disposizioni contenute nell'intervento non producono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate, né effetti di interpretazione autentica.

All'articolo 6 è prevista una deroga espressa all'articolo 59 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di accertamento della occasionalità e della temporaneità dell'attività professionale della guida turistica svolta in regime di libera prestazione dei servizi. Tale deroga consiste nell'attribuire a un decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, il compito di individuare le modalità di svolgimento del suddetto accertamento, in luogo di quanto previsto dall'articolo 59 citato, che rimanda tale disciplina a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro per le politiche europee, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo

Non risultano deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione

Ai fini di dare attuazione all'intervento si procederà con l'adozione dei seguenti decreti attuativi:

- a) decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, riguardante l'individuazione delle ulteriori materie d'esame, oltre quelle di cui all'articolo 4, comma 1, e la definizione dei criteri e delle modalità di svolgimento dell'esame suddetto;
- b) decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale delle guide turistiche;
- c) decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, volto a stabilire le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale dell'attività svolta in regime di libera prestazione dei servizi (sentito il Ministro degli affari europei, le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e resilienza), nonché le modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento del titolo professionale per i cittadini di altri Paesi UE ed extra UE;
- d) decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria e, se del caso, le federazioni sportive nazionali o altri soggetti che si ritenga opportuno ascoltare, volto a individuare gli ambiti di specializzazione e di aggiornamento professionale, nonché le misure e sanzioni da adottarsi in caso di inadempimento dell'obbligo di aggiornamento;
- e) decreto del Ministro del turismo recante l'individuazione delle modalità di esercizio delle funzioni di controllo e dell'applicazione delle sanzioni da parte dei Comuni, attraverso gli

organi di polizia locale, dalle forze di polizia e da ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze;

- f) decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, recante la quantificazione dei contributi a carico dei soggetti interessati ai sensi degli articoli 4, 5, comma 4, 6, 7 e 13, in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici in possesso di questo Ministero, elaborati all'esito dell'indagine svolta nell'ambito del censimento delle guide turistiche abilitate in Italia, presentato alla BIT di Milano del febbraio 2016 e realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili *online* presso i siti istituzionali delle regioni e delle province italiane.

Ulteriori dati sono stati forniti da indagini di mercato effettuate ai fini di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare determinati servizi legati all'attuazione della riforma (Aci informatica, Poligrafico, ecc.).

Altri dati legati alla quantificazione dei costi tengono conto di analoghe spese sostenute da altre amministrazioni per servizi similari.

Non è stato necessario ricorrere a rilevazioni ed elaborazioni dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento normativo in esame rappresenta obiettivo del Piano nazionale di ripresa e resilienza nell'ambito della Missione 1, "Digitalizzazione, Innovazione e Competitività, Cultura e Turismo", Componente 3 "Turismo e Cultura 4.0", Riforma 4.1 "Ordinamento delle professioni delle guide turistiche". L'obiettivo della riforma è di dare, nel rispetto dell'autonomia locale, un ordinamento professionale alle guide turistiche e al loro ambito di appartenenza.

A tal riguardo, è stato necessario intervenire al fine di predisporre una norma statale di rango primario che uniformasse gli standard minimi richiesti per l'esercizio della professione sul territorio nazionale disciplinando:

- l'oggetto della professione;
- i requisiti e le modalità di conseguimento del titolo abilitante;
- le modalità di riconoscimento dei titoli conseguiti all'estero;
- la formazione continua delle guide turistiche abilitate;
- i limiti e gli obblighi da imporre all'esercizio dell'attività propria delle guide turistiche.

Il testo della presente legge è stato predisposto all'esito delle consultazioni svolte, su invito dell'Amministrazione proponente, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle guide turistiche in quanto destinatarie dirette dell'intervento normativo, nonché con gli assessori al turismo delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli governativi.

All'esito delle consultazioni svolte, l'Amministrazione proponente ha ritenuto di scegliere un'**opzione di regolazione diretta della materia**, individuando i principi generali della professione e rinviando a successivi decreti attuativi la disciplina di tutti gli aspetti tecnici di dettaglio.

Nel farlo, l'Amministrazione ha proceduto alla valutazione di proporzionalità delle nuove disposizioni volte a regolamentare l'accesso e l'esercizio della professione di guida turistica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 ottobre 2020, n. 142, utilizzando la tabella di cui all'allegato I del medesimo decreto legislativo. L'impatto atteso dalla riforma è la produzione di un effetto positivo sul mercato, *in primis* in termini di libera concorrenza e, in secondo luogo, in termini di standardizzazione dei livelli minimi di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'intervento normativo in esame si inserisce in un contesto caratterizzato dalla carenza di una normativa uniforme in materia, in quanto nel corso degli anni le regioni e le province autonome hanno disciplinato la professione di guida turistica ciascuna nell'ambito della propria potestà legislativa. Il risultato è stato quello di assistere ad un panorama normativo farraginoso e disomogeneo.

Si consideri, sul punto, che l'intervento normativo si colloca a valle di una complessa *querelle* che ha visto protagonisti Stato e Regioni riguardo al tema della competenza legislativa in materia di professione di guida turistica. A tal riguardo, nella sentenza n. 222/2008 della Corte Costituzionale si afferma che, a prescindere dal settore dell'economia in cui una determinata attività professionale si esplica, la determinazione dei principi

fondamentali della relativa disciplina spetta sempre allo Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 3 della Costituzione, ciò corrispondendo all'esigenza di disciplinare la professione uniformemente sul piano nazionale, rendendola in tal modo coerente anche con i principi dell'ordinamento comunitario. L'incidenza nel campo turistico, secondo la Corte Costituzionale, risulta pertanto ininfluenza ai fini del riparto di competenze tra Stato e Regioni.

La riforma della professione di guida turistica trae origine, peraltro, dalle contestazioni sollevate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di pre-infrazione EU PILOT 4277/12/MARK (mai tradottasi in una vera e propria procedura d'infrazione) per violazione degli obblighi imposti dalla Direttiva 2006/123/CE. In particolare, la Commissione europea ha contestato al legislatore italiano l'assenza di una normativa che estenda la validità dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica su tutto il territorio nazionale, anziché limitarla alla sola regione o provincia di rilascio del titolo; ciò in quanto tale limitazione si tradurrebbe in una lesione del principio di libera prestazione dei servizi a livello europeo e, dunque, nella violazione del rispetto dei vincoli comunitari imposti dall'articolo 117 della Costituzione.

Sul punto, è stata preliminarmente riscontrata l'assenza di una normativa vigente in materia, fatta eccezione per l'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (c.d. Legge europea) che, al fine di conformarsi alle indicazioni della CE contenute nella suddetta procedura di pre-infrazione, si limita solo ad affermare un principio di liberalizzazione della professione di guida turistica e di libera prestazione dei servizi per i cittadini provenienti da altri Stati membri dell'Unione europea, prevedendo la validità dell'abilitazione su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, come anticipato, l'Amministrazione proponente ha rilevato la mancanza di una normativa nazionale uniforme, in quanto ogni regione o provincia autonoma, nell'ambito della propria competenza, nel corso degli anni ha regolato autonomamente tali aspetti, rilasciando titoli la cui validità era circoscritta solo all'ambito territoriale di abilitazione.

Si è, infatti, spesso verificato che professionisti abilitati in una determinata regione si siano trovati impossibilitati a svolgere l'attività propria della guida turistica in altre regioni, ove il proprio titolo non veniva riconosciuto. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5213 del 26 agosto 2020, nel richiamare la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 18 giugno 2014 (che ha ritenuto la legge della regione Umbria n. 13/2013 in contrasto con il suddetto articolo 3 della legge n. 97/2013 in quanto limitava l'attività delle guide turistiche abilitate in altre regioni), ha escluso la competenza legislativa regionale in materia di abilitazione alla professione di guida turistica *"senza che possa validamente opporsi la condizione di inerzia del legislatore statale, alla quale (...) non appare possibile porre rimedio a livello regionale (e provinciale), anche in ragione dell'interferenza con la materia della concorrenza, di esclusiva competenza statale"*.

Tanto premesso, l'applicazione sistematica ed omogenea del presente intervento normativo intende regolamentare i principi fondamentali della professione e standardizzare i livelli di prestazione del servizio su tutto il territorio nazionale, anche attraverso interventi di formazione e di aggiornamento professionale, producendo effetti positivi sul mercato e sulla qualità dell'offerta turistica.

A livello economico, è stata rilevata l'esigenza di provvedere alla copertura di determinate spese derivanti dall'attuazione di disposizioni contenute nel testo di riforma, capaci di generare costi. Sul punto, la soluzione individuata è stata quella di prevedere il finanziamento di tali spese, da una parte, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo e, dall'altra, prevedendo che con uno o più decreti del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sia stabilito un contributo alla spesa a carico dei destinatari diretti della riforma.

Dall'ultimo censimento delle guide turistiche abilitate in Italia, presentato alla BIT di Milano del febbraio 2016 e realizzato dall'Istituto nazionale ricerche turistiche sulla base degli elenchi ufficiali disponibili *online* presso i siti istituzionali delle regioni e delle province italiane, emerge che allo stato i professionisti abilitati all'esercizio della professione *de quo* sono circa 17.000. Oltre a questi, vanno considerati i cittadini di altri Stati membri UE ed i cittadini *extra* UE che ottengono il riconoscimento del titolo in Italia, che sono circa 100 all'anno, nonché i soggetti che otterranno l'abilitazione ogni anno, che possono essere quantificati, sulla base

di una media delle domande sino ad ora pervenute alle regioni e alle province, in circa 5.000 all'anno. Complessivamente, quindi, si avrà un numero di professionisti abilitati in sede di prima attuazione della presente riforma per il primo anno di circa 22.100 unità e, a regime, di circa ulteriori 5.000 unità ogni anno.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale della presente riforma è quello di introdurre una legge quadro che preveda una disciplina uniforme della professione di guida turistica a livello nazionale. Nel dettaglio, gli obiettivi specifici della riforma sono stati i seguenti:

- uniformare a livello nazionale l'accesso alla professione di guida turistica secondo *standard* omogenei;
- prevedere l'istituzione di un unico elenco pubblico delle guide turistiche abilitate;
- garantire a livello nazionale l'esercizio stabile della professione in Italia in base a titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale;
- garantire a livello nazionale l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale;
- garantire controlli standardizzati in caso di esercizio abusivo della professione;
- consentire, come richiesto dal PNRR, specializzazioni per le guide turistiche interessate;
- prevedere una disciplina transitoria delle guide turistiche già abilitate;
- prevedere l'obbligo di aggiornamento per le guide turistiche.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Di seguito un'analisi illustrativa degli obiettivi e degli indicatori associati a ciascuno di essi:

| OBIETTIVO | INDICATORE |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniformare a livello nazionale l'accesso alla professione secondo <i>standard</i> omogenei | Numero annuo dei soggetti abilitati |
| Prevedere l'istituzione di un unico elenco pubblico delle guide turistiche abilitate | Numero delle domande di iscrizione presentate dai soggetti abilitati |
| Garantire a livello nazionale l'esercizio stabile della professione in Italia in base a titoli conseguiti fuori dal territorio nazionale | Numero di riconoscimenti da parte del Ministero del turismo a guide abilitate in altri Paesi |
| Garantire a livello nazionale l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale | Numero di dichiarazioni preventive presentate di volta in volta al Ministero del turismo |
| Garantire controlli standardizzati in caso di esercizio abusivo della professione | Numero di sanzioni irrogate annualmente da Comuni e ogni altro soggetto autorizzato |
| Consentire specializzazioni per le guide turistiche interessate | Numero dei corsi di specializzazione autorizzati annualmente Numero di soggetti specializzati iscritti nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale |
| Prevedere una disciplina transitoria delle guide turistiche già abilitate | Numero delle domande di iscrizione all'elenco presentate da soggetti abilitati anteriforma |
| Prevedere l'obbligo di aggiornamento per le guide turistiche | Numero di corsi di aggiornamento attivati annualmente Numero di sanzioni disposte per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo triennale |

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

All'esito delle consultazioni svolte, l'Amministrazione ha vagliato le seguenti opzioni:

A. OPZIONE ZERO "non intervento normativo"

Tale opzione sarebbe consistita nel mancato intervento da parte dell'Amministrazione proponente, lasciando l'attuale quadro normativo immutato ed evitando di proporre una legge nazionale. Le regioni e le province autonome avrebbero continuato a disciplinare la materia in questione, ciascuna

nell'ambito delle proprie competenze territoriali, aumentando il grado di disomogeneità della professione sul territorio nazionale. Tale soluzione non è apparsa opportuna, considerati i suoi limiti ai fini della tutela della concorrenza, in quanto nella maggior parte dei casi non avrebbe consentito lo svolgimento regolare della professione a guide turistiche che si fossero recate in regioni diverse da quella di abilitazione.

B. OPZIONE DI AUTOREGOLAZIONE

La seconda opzione valutata è stata quella di rimettere ai destinatari stessi della riforma la regolamentazione della propria professione tramite le associazioni di categoria più rappresentative degli interessi sul territorio nazionale. Gli effetti negativi di tale opzione sarebbero consistiti nella produzione di regole non cogenti e dalla natura giuridica non esattamente definita. Per ovviare a tale inconveniente, sarebbe stato dirimente prevedere la stesura di un codice deontologico da parte delle associazioni di categoria rappresentative dei destinatari diretti della riforma, rimettendo in una fase successiva all'Amministrazione la verifica nel merito del suddetto codice.

Tale soluzione, tuttavia, è apparsa inopportuna in considerazione di un inevitabile aggravio procedimentale in termini di tempi, risorse e costi; pertanto, si è ritenuto più vantaggioso snellire la procedura mediante un intervento diretto dell'Amministrazione.

C. OPZIONE DI REGOLAZIONE DIRETTA

La scelta effettuata dall'Amministrazione è ricaduta su un tipo di intervento con norma di rango primario, volta a dettare disposizioni per l'esercizio della professione di guida turistica secondo criteri uniformi e *standard* minimi omogenei in tutto il territorio nazionale, nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'articolo 117 Cost. e dei vincoli comunitari.

La proposta di legge individua i principi fondamentali della professione ed i requisiti minimi per l'accesso alla stessa, prevedendo i divieti e le sanzioni correlate in caso di violazione dei suddetti principi e, in generale, di svolgimento della professione in assenza di un valido titolo.

Sul punto, si segnala che nella stesura del presente intervento normativo sono stati presi in considerazione tutti i contributi offerti dagli *stakeholders* nel corso delle consultazioni. Tuttavia, con riferimento al contenuto finale di alcune disposizioni sono state effettuate scelte normative diverse rispetto a quelle proposte. In primo luogo, si è deciso deliberatamente di non disciplinare anche la professione di accompagnatore turistico con il presente testo di legge, considerata sia la necessità di prevedere autonome discipline per ciascuna professione del comparto turistico, sia l'esigenza di celerità di adozione della riforma in questione alla luce dell'imminente scadenza della *Milestone* del PNRR (31 dicembre 2023). Inoltre, alcune associazioni di categoria hanno richiesto ai fini della partecipazione all'esame nazionale il possesso di lauree magistrali rientranti in specifiche classi di laurea. Sul punto, la scelta dell'Amministrazione è stata quella di prevedere il più generico requisito consistente nel possesso di una qualsiasi laurea anche triennale, sul presupposto che non si vuole restringere il campo a singoli percorsi di studi che nel tempo possono anche mutare, evolversi o venire meno e che il possesso di una laurea triennale può ritenersi del tutto adeguato ai fini dell'esercizio della professione di guida turistica, ben potendo quest'ultima acquisire successive specializzazioni tematiche e territoriali.

Infine, taluni *stakeholders* hanno richiesto di limitare ad una sola, anziché due, le certificazioni linguistiche richieste ai fini della partecipazione all'esame nazionale, eliminando altresì l'accertamento di tali competenze in sede di svolgimento delle prove. Tale proposta tecnica è tuttavia risultata inadeguata rispetto all'obiettivo imposto dal PNRR, che richiede di garantire uno *standard* quanto più elevato possibile delle conoscenze possedute dalle guide turistiche. Al riguardo, l'accertamento delle competenze linguistiche in sede d'esame mira a contrastare fenomeni elusivi, sempre più frequenti, caratterizzati dal rilascio di certificazioni a seguito di percorsi di formazione inadeguati.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

L'analisi svolta ha individuato le seguenti categorie di destinatari:

- **Guide turistiche (c.d. destinatari diretti)**, i cui benefici attesi dalla riforma consisterebbero nella tutela della concorrenza nell'esercizio della professione nell'ambito dell'intero territorio nazionale, senza rischio di discriminazione e barriere territoriali all'ingresso nel mercato, nella maggiore protezione dall'esercizio abusivo della professione, nella parità di trattamento garantita dalla previsione di un esame nazionale, nonché nella possibilità di specializzarsi su specifici temi o territori disponendo di un vantaggio economico superiore rispetto alle guide c.d. generaliste. I costi rilevati consistono nelle ordinarie spese di amministrazione per l'accesso alle professioni regolamentate. Nello specifico, sono previsti:
 - un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a circa 10 euro, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria;
 - un contributo a carico di ciascun soggetto abilitato pari a circa 30 euro con riferimento alle attività di rilascio del tesserino professionale;
 - un contributo a carico di ciascun soggetto che abbia conseguito la qualifica professionale al di fuori dell'Italia, ai fini della partecipazione alle prove attitudinali per il riconoscimento della qualifica in Italia. Tali costi sono posti interamente a carico degli istanti ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 e la relativa quantificazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale;
 - un contributo a carico di ciascuna guida turistica per la frequentazione di corsi di aggiornamento obbligatori. Anche tali costi sono posti interamente a carico dei professionisti e la loro quantificazione è demandata ad un successivo decreto ministeriale.
- **Pubbliche amministrazioni (destinatari indiretti)**, le quali devono essere individuate nel Ministero del turismo, nonché nelle Regioni e Province autonome e, da ultimo, nei Comuni. Il beneficio del Ministero del turismo è correlato al suo ruolo di autorità preposta alla gestione delle procedure di rilascio dei titoli, nonché di autorità di controllo del regolare accesso della professione; per quanto concerne i costi, si stima che il costo per lo svolgimento dell'esame di abilitazione sia prudenzialmente pari a 400.000 euro. La quantificazione di tale onere è determinata tenendo conto del costo medio di mercato dei servizi di assistenza per lo svolgimento di procedure concorsuali, nonché dei costi sinora sostenuti a livello decentrato per lo svolgimento del relativo esame, mediante l'affidamento del servizio di assistenza nell'organizzazione e gestione di tali procedure a soggetti esterni che, generalmente, svolgono dette attività per conto della pubblica amministrazione. Il dato sopra stimato tiene altresì in considerazione il potenziale divario dei costi da sostenere nelle varie località sedi di esame per l'affitto dei locali, nonché per l'organizzazione logistica delle sessioni di prova, la predisposizione dei materiali per lo svolgimento dell'esame, l'assistenza e la vigilanza, anche in funzione del numero di candidati da esaminare a livello decentrato. In considerazione della media dei soggetti che hanno partecipato alle procedure espletate a livello regionale fino ad oggi (in particolare, si può fare riferimento all'ultima procedura svoltasi a cura della Regione Puglia nel 2017), si stima che i soggetti interessati a partecipare al primo esame di abilitazione a livello nazionale potranno essere circa 10.000 (poiché da anni non si svolge un esame abilitativo). Successivamente ci si può aspettare una domanda abilitativa annuale da parte di 3.000-5.000 richiedenti. Pertanto, si prevede un contributo a carico di ciascuna delle aspiranti guide turistiche pari a circa 10 euro, a titolo di concorso alle spese di espletamento delle procedure d'esame sostenute dall'Amministrazione, al fine di garantire una parte della necessaria copertura finanziaria. Al netto di tale contributo alla spesa, si stima un onere a carico dell'Amministrazione prudenzialmente pari a 300.000 euro per l'anno 2024. Si precisa, inoltre, come anche avviene a livello regionale, che la spesa stimata per lo svolgimento dell'esame di abilitazione è onnicomprensiva e tiene conto di tutti i costi e i servizi ad esso connessi, compresi eventuali costi relativi all'istituzione di una commissione d'esame e alle attività svolte dai singoli componenti delle commissioni stesse.

Inoltre, la creazione di un elenco nazionale e della relativa piattaforma informatica che gestisca tali soggetti presuppone un investimento iniziale il cui costo, comprensivo tra l'altro delle spese di progettazione ed esecuzione dei test di sicurezza e collaudo, è quantificabile in via prudenziale in 300.000 euro. Tale costo emerge dalla media dei costi di piattaforme analoghe utilizzate da altre amministrazioni per quantità simili e da una indagine di mercato effettuata al fine di valutare gli operatori attualmente esistenti in grado di realizzare tale servizio (Aci Informatica, Poligrafico, etc.).

A regime, il Ministero del turismo provvederà alla tenuta dell'elenco nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si precisa, in proposito, che il Ministero del turismo - Direzione Generale della programmazione e delle politiche per il turismo, provvede già, nell'ambito delle sue attività istituzionali, alla tenuta e all'aggiornamento dell'elenco dei soggetti che richiedono il riconoscimento del titolo professionale conseguito all'estero quale titolo abilitante all'accesso e all'esercizio della professione di guida turistica nazionale. Gli eventuali costi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'elenco nazionale, nonché i costi per la tenuta di tale elenco comportano un onere che si stima in circa 50.000 euro annui.

Agli iscritti nell'elenco nazionale è rilasciato, dal Ministero del turismo, un tesserino personale di riconoscimento di guida turistica che deve essere esibito durante lo svolgimento della professione. Relativamente alle attività di rilascio del tesserino, si stima che il costo di ciascun tesserino potrà ammontare a circa 30 euro. Tale quantificazione tiene conto di analoghi costi sostenuti da altre amministrazioni per il rilascio di documenti di riconoscimento, come nel caso della patente di guida o della carta di identità. Tuttavia, la norma non genera oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la previsione di un contributo a carico dei singoli richiedenti di importo pari ai costi del tesserino potrà garantire il reperimento delle risorse necessarie a far fronte alla spesa, garantendo la necessaria copertura finanziaria.

I benefici attesi per le Regioni e gli enti locali attengono alla garanzia della loro autonomia secondo i principi costituzionali nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla legge di riforma; gli unici costi rilevati atterrebbero alla gestione dei corsi di formazione e di aggiornamento per le guide turistiche cui, però, si ritiene possa provvedersi mediante la previsione di contributi alla spesa da parte dei professionisti.

- **Cittadini (destinatari indiretti)**, i quali beneficerebbero di elevati standard minimi di qualità nella prestazione del servizio reso dalle guide nell'ambito delle visite guidate svolte e validi su tutto il territorio nazionale senza distinzioni basate sul territorio di abilitazione. Di conseguenza, il beneficio si riflette su una porzione cospicua del comparto turistico e sulla capacità attrattiva del Paese.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Per quanto attiene al presente intervento normativo, non si rilevano effetti su piccole e medie imprese.

B. Effetti sulla concorrenza

Dall'analisi condotta, non si rilevano effetti negativi sulla concorrenza, tenuto conto che l'obiettivo della riforma è quello di fornire alle guide turistiche un ordinamento professionale.

C. Oneri informativi

Il presente intervento normativo genera i seguenti oneri informativi a carico di cittadini e imprese:

- iscrizione a domanda all'elenco nazionale da istituirsi presso il Ministero del turismo: il cittadino dovrà adempiere tale onere attraverso apposita piattaforma informatica, la cui realizzazione e gestione sarà curata da un soggetto esterno all'Amministrazione, da selezionare mediante procedura a evidenza pubblica. Nelle more dell'affidamento di tale servizio, saranno individuate modalità provvisorie per l'adempimento di tale onere, come la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- invio di una dichiarazione preventiva da parte di cittadini UE ed *extra-UE*, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo, ai fini dello svolgimento della professione su base

temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

Sul punto, si rappresenta che la quantificazione dei relativi costi potrà essere effettuata soltanto in una fase successiva, ossia a seguito dell'adozione dei decreti attuativi previsti a cui è demandata in concreto l'individuazione delle informazioni da indicare nelle istanze, degli eventuali documenti da allegare alle medesime e delle modalità di trasmissione della documentazione.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo è stato adottato nel rispetto della Direttiva 2005/35/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, della Direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania all'Unione europea, nonché del decreto legislativo di attuazione n. 206/2007.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Alla luce delle valutazioni effettuate anche sulla base delle consultazioni svolte con gli *stakeholder*, si ritiene che l'opzione di regolazione diretta sia da preferirsi rispetto alla *baseline* e ad una opzione di autoregolazione, poiché capace di generare effetti maggiormente positivi sul mercato e di evitare un aggravio procedimentale che si avrebbe qualora le guide si autoregolassero mediante propri codici deontologici da sottoporre a revisione dell'amministrazione preposta al controllo.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'intervento normativo assegna al Ministero un adempimento attualmente previsto in capo alle Regioni, con riguardo al rilascio del titolo abilitativo. Tale compito comporta la predisposizione della nuova piattaforma che possa integrare le informazioni attualmente disponibili in seno alle Regioni. Questo per quanto riguarda le guide già abilitate. Le nuove abilitazioni nazionali comporteranno la valutazione di come organizzare il processo abilitativo su scala nazionale e la sua periodicità. Anche le modalità di effettuazione delle prove di competenza e professionalità andranno rese fruibili su tutto il territorio nazionale prevedendo possibilmente un canale telematico onde agevolare i professionisti su tutto il territorio. Sempre relativamente alle nuove abilitazioni andranno definite le materie di esame abilitativo nazionale in coerenza con quanto avviene per altri Paesi comunitari onde non incorrere in distorsioni concorrenziali. Parimenti le specializzazioni territoriali dovranno essere il più omogenee possibili in modo da non richiedere competenze e conoscenze difformi sul territorio in termini di qualità e professionalità ma solo legate alle peculiarità del territorio in termini culturali, storici e paesaggistici.

Per quanto riguarda il riconoscimento delle guide abilitate all'estero dovrà essere prevista una piattaforma informatica integrata per la ricezione e la delibera delle istanze abilitative che dialoghi con la piattaforma nazionale e ad essa si integri. Tale piattaforma risolverebbe la procedura di infrazione comunitaria in essere.

Per quanto riguarda la parte sanzionatoria, questa dovrà essere definita sia in termini pecuniari sia in termini disciplinari e dovranno essere fornite indicazioni operative ai soggetti amministrativi territoriali che ne avranno la responsabilità di verifica e controllo. Tali verifiche dovranno essere rese possibili in tempo reale attraverso l'interazione con il *database* nazionale e la sua integrazione con le abilitazioni estere e temporanee.

La piattaforma dovrà inoltre interagire con il sistema IMI di verifica comunitaria e possibilmente aperto alla interrogazione diretta internazionale.

Infine, particolare attenzione dovrà essere data al tesserino personale di riconoscimento che dovrà essere univoco, a basso rischio di contraffazione, geo-localizzabile, dotato di codice univoco di identificazione e integrabile con i sistemi di accesso ai siti culturali e turistici nonché alle anagrafiche di monitoraggio su scala nazionale e regionale.

5.2 Monitoraggio

La procedura di monitoraggio sarà in capo al Ministero che dovrà interfacciarsi con i soggetti territoriali e gli organi di controllo e tutela. A regime la piattaforma dovrà essere continuamente monitorata nelle sue funzionalità e nella sua interoperabilità con i numerosi soggetti interroganti. Dovrà essere verificata la costante manutenzione anche in base ai requisiti che saranno introdotti con la successiva normativa prevista. Ad esempio, i requisiti formativi necessari ed eventuali specializzazioni acquisite. Dovrà essere adeguata ad eventuali mutamenti informatici e digitali che potrebbero essere introdotti sul territorio su vari luoghi oggetto di guida turistica. Dovranno essere garantite le possibilità di interrogazioni degli organi di verifica e di ordine pubblico. I dati raccolti dovranno essere resi disponibili nel rispetto della *privacy* ma resi funzionali alle esigenze di controllo e verifica nazionali e internazionali. Andranno monitorati i requisiti del capitolato di bando della piattaforma e la definizione delle caratteristiche di interoperabilità della stessa. I tesserini abilitativi dovranno essere resi facilmente identificabili e andrà monitorato il corretto funzionamento e dialogo con la piattaforma nazionale e la loro integrazione con i dispositivi di rilevazione sul territorio e luoghi di accesso ai siti oggetto del servizio professionale.

Consultazioni svolte nel corso dell’Air

Il testo della presente legge è stato predisposto all’esito delle consultazioni svolte, su invito dell’Amministrazione proponente, con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle guide turistiche in quanto destinatarie dirette dell’intervento normativo.

Nello specifico, presso gli Uffici del Ministero del turismo in data 18 gennaio 2023 è stato organizzato un primo tavolo tecnico con le citate associazioni di categoria (Agilo, AGTA, ANGT, Assoguide, CNA, Confartigianato, Confapi, Confcommercio, Confesercenti, Confguide, Federagit, GAT, GTI, UILTUCS), le quali hanno confermato le criticità dovute all’assenza di una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale e, pertanto, hanno formulato le proposte da inserire nel testo di riforma della professione.

Alle associazioni di categoria è stato garantito il contraddittorio scritto, essendo stata concessa la possibilità di presentare osservazioni e proposte di modifica al testo di volta in volta rielaborato.

Un secondo incontro, presieduto dal Ministro del turismo, si è tenuto in data 23 febbraio 2023, nel corso del quale è stato illustrato il testo formulato all’esito delle prime consultazioni.

Infine, un ultimo incontro si è tenuto in data 3 maggio 2023 nel quale si è giunti ad una sintesi condivisa della proposta di legge per la disciplina nazionale che definirà regole certe e chiare per l’accesso e lo svolgimento della professione di guida turistica.

Percorso di valutazione

Il provvedimento normativo è stato elaborato dall’Ufficio legislativo del Ministero del turismo anche all’esito delle interlocuzioni avute con gli assessori al turismo delle regioni e delle province autonome, nel rispetto del principio di leale collaborazione tra i vari livelli governativi. In particolare, si è tenuto in data 6 febbraio 2023 un primo incontro in modalità telematica, all’esito del quale gli assessori hanno formulato osservazioni e proposte per gli aspetti di propria competenza. In data 23 febbraio 2023, si è tenuto un ulteriore incontro, presieduto dal Ministro del turismo, nel corso del quale è stato illustrato il testo formulato all’esito delle prime consultazioni svolte con le associazioni di categoria.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera *e*), della Costituzione e dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina la professione di guida turistica e il relativo esercizio, stabilendone altresì i principi fondamentali ai sensi del citato articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Le regioni disciplinano la professione di guida turistica nel rispetto dei principi fondamentali previsti dalla presente legge.

3. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 2.

(Definizione e oggetto della professione)

1. Si definisce « guida turistica » il professionista che abbia conseguito il titolo ai sensi dell'articolo 4 o il riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell'articolo 6, nonché il soggetto già abilitato ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

2. Costituisce attività propria della professione di guida turistica l'illustrazione e l'interpretazione, nel corso di visite guidate sul luogo o da remoto con persone singole o gruppi di persone, del valore e del significato, quali testimonianze di civiltà di un territorio e della sua comunità, dei beni, materiali e immateriali, che costituiscono il patri-

monio storico, culturale, museale, religioso, architettonico, artistico, archeologico e monumentale italiano, in correlazione anche ai contesti demo-etno-antropologici, paesaggistici, produttivi ed enogastronomici che caratterizzano le specificità territoriali.

3. La visita guidata, oggetto dell'attività di cui al comma 2, ha il fine di:

a) evidenziare le caratteristiche, gli aspetti e i valori storici, artistici, archeologici, monumentali, religiosi, demo-etno-antropologici, paesaggistici del patrimonio nazionale, anche attraverso percorsi esperienziali multisensoriali o sportivi, che permettano di approfondire la conoscenza delle tradizioni, del patrimonio e degli ulteriori elementi di identità locali;

b) valorizzare, tutelare e trasmettere la conoscenza, corretta e aggiornata di tale patrimonio, anche a scopo didattico, contribuendo a preservarne la memoria e l'identità nazionale e territoriale, con particolare riguardo alla presa di coscienza, da parte dei visitatori, della fragilità di tale patrimonio e alla loro educazione alla necessità di rispettarlo;

c) garantire la qualità delle prestazioni rese ai fruitori del servizio, comprese le persone con disabilità, nel rispetto delle leggi vigenti e della sicurezza del visitatore.

Art. 3.

(Esercizio della professione di guida turistica)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, l'esercizio, anche a titolo accessorio, della professione di guida turistica è subordinato al superamento dell'esame di abilitazione di cui all'articolo 4, o al riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero ai sensi dell'articolo 6, e alla conseguente iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 5.

2. Non sono richiesti i requisiti di cui al comma 1 per l'esercizio della professione su base temporanea e occasionale ai sensi dell'articolo 6 ovvero per lo svolgimento di visite presso siti non qualificabili come istituti o luoghi di cultura, nel solo caso di aperture straordinarie, per le quali sia esclusa qualsiasi forma di pagamento o di iscrizione.

3. Negli istituti e nei luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati, l'ingresso e lo svolgimento dell'attività di guida turistica non può essere interdetto o ostacolato.

4. Per l'esercizio della professione di guida turistica è necessario il possesso di una copertura assicurativa a garanzia della responsabilità civile professionale.

Art. 4.

(Esame di abilitazione)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica è indetto, con cadenza almeno annuale, dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta, una prova orale e una prova tecnico-pratica riguardanti le materie di storia dell'arte, geografia, storia, archeologia, diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell'offerta turistica, fatto salvo quanto previsto al comma 3, oltre all'accertamento delle competenze linguistiche.

2. Per partecipare all'esame di abilitazione occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) avere compiuto la maggiore età;

b) essere cittadino italiano o di Stati membri dell'Unione europea o, se cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione e di lavoro, fatti

salvi eventuali accordi internazionali in materia;

c) godere dei diritti civili e politici;

d) non aver subito condanne passate in giudicato o applicazione della pena su richiesta delle parti, per reato doloso, per il quale la legge preveda la pena della reclusione o dell'arresto;

e) non avere riportato condanne, anche non definitive, o l'applicazione della pena su richiesta delle parti, per reati commessi con abuso di una professione, arte, industria, commercio o mestiere o con violazione dei doveri ad essi inerenti, che comportino l'interdizione o la sospensione degli stessi, ai sensi degli articoli 31 e 35 del codice penale;

f) aver conseguito una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento;

g) aver conseguito le certificazioni della conoscenza di almeno due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti e, per i cittadini di un altro Stato appartenente o non appartenente all'Unione europea, aver conseguito una certificazione di conoscenza della lingua italiana in un grado non inferiore al livello di competenza C1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciata da enti certificatori riconosciuti, fermo restando l'accertamento delle competenze linguistiche in sede di esame di abilitazione.

3. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1, e sono definiti i criteri e le modalità di svolgimento dell'esame di abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, al fine di far fronte alle spese relative all'esame di abilitazione è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024 e di 170.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

Art. 5.

(Elenco nazionale)

1. Presso il Ministero del turismo è istituito, con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale delle guide turistiche, di seguito denominato «elenco nazionale», al quale sono iscritti, a domanda, coloro che:

a) hanno superato lo specifico esame di abilitazione di cui all'articolo 4;

b) hanno ottenuto il riconoscimento della qualifica professionale, secondo le modalità di cui all'articolo 6;

c) sono già abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'elenco nazionale, distinto in apposite sezioni ai sensi degli articoli 6, comma 8, e 7, comma 2, è aggiornato a seguito della verifica delle domande di iscrizione, delle specializzazioni acquisite e delle ulteriori certificazioni di conoscenza delle lingue straniere, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *g)*, ed è reso pubblico sul sito *internet* istituzionale del Ministero del turismo. Per la realizzazione di un'apposita piattaforma informatica è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2024. Al fine di far fronte alle spese relative alla tenuta dell'elenco di

cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti, il numero di iscrizione, la data di abilitazione, le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento e le lingue straniere per le quali è stata conseguita l'abilitazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97, agli iscritti nell'elenco nazionale è consentito l'esercizio della professione di guida turistica in tutto il territorio nazionale ed è rilasciato dal Ministero del turismo un tesserino personale di riconoscimento, munito di fotografia, numero di iscrizione e relativo codice univoco di identificazione, da esibire durante lo svolgimento della professione.

Art. 6.

(Esercizio della professione sulla base di titoli conseguiti all'estero)

1. I cittadini dell'Unione europea, di uno Stato appartenente allo Spazio economico europeo o della Svizzera abilitati allo svolgimento della professione di guida turistica in conformità alla normativa di un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Svizzera hanno titolo a svolgere la loro attività in Italia:

a) su base temporanea e occasionale, in regime di libera prestazione di servizi, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

b) in maniera stabile, a seguito del riconoscimento della qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o in Svizzera, previa integrazione della formazione mediante una misura com-

pensativa ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo n. 206 del 2007, consistente nel superamento di una prova attitudinale in lingua italiana.

2. All'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo n. 206 del 2007, dopo le parole: « maestro di sci » sono inserite le seguenti: « , di guida turistica ».

3. La qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1 è riconosciuta previo superamento di una prova attitudinale in lingua italiana. I cittadini di Stati diversi da quelli di cui al comma 1 sono ammessi alla prova attitudinale se sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di immigrazione.

4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera *b*), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali possedute dal richiedente nelle materie di cui all'articolo 4, comma 1.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera *b*), ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno degli Stati di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni della conoscenza di due lingue, una di grado non inferiore al livello di competenza C1 e l'altra di grado non inferiore al livello di competenza B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, rilasciate da enti certificatori di lingue straniere formalmente riconosciuti.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica conseguita in uno Stato diverso da quelli di cui al comma 1, è richiesto il possesso delle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *g*).

7. Con decreto del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite:

a) sentito il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, le condizioni alle quali la prestazione possa essere considerata temporanea e occasionale, nonché le modalità di accertamento del carattere temporaneo e occasionale della stessa, secondo i criteri previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in deroga a quanto previsto dall'articolo 59 del medesimo decreto legislativo n. 206 del 2007, ferma restando la necessità di una dichiarazione preventiva dell'interessato, da presentare di volta in volta in via telematica al Ministero del turismo che cura, altresì, la raccolta e il monitoraggio dei dati e di ogni altra informazione posseduta;

b) le modalità di svolgimento della prova attitudinale, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.

8. I soggetti che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica ai sensi del presente articolo sono iscritti, a domanda, in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 5 e possono esercitare la professione su tutto il territorio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, della legge 6 agosto 2013, n. 97.

9. Il Ministero del turismo è l'autorità competente ad accertare il carattere temporaneo e occasionale della prestazione di cui al comma 1, lettera *a)*, e a pronunciarsi, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulle domande di riconoscimento della qualifica professionale di guida turistica, conseguita all'estero.

Art. 7.

(Corsi di specializzazione e aggiornamento)

1. Le guide turistiche iscritte all'elenco nazionale possono acquisire una o più specializzazioni, tematiche e territoriali, tra loro cumulabili, anche in materia di turismo accessibile e inclusivo, mediante la partecipazione a corsi di contenuto teorico e pratico, autorizzati dal Ministero del turismo.

2. Il superamento dei corsi di specializzazione, della durata minima di cinquanta ore, consente alle guide turistiche di iscriversi in apposite sezioni dell'elenco nazionale, recanti la specializzazione tematica e territoriale acquisita.

3. Le guide turistiche hanno l'obbligo di curare, con cadenza almeno triennale, il continuo e costante aggiornamento delle proprie competenze e conoscenze, al fine di assicurare la qualità delle proprie prestazioni e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei turisti, mediante corsi a contenuto teorico e pratico tenuti dalle regioni, sulla base di linee guida adottate dal Ministero del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche tramite enti pubblici ed enti privati, accreditati o in convenzione. Nel caso di specializzazioni o corsi a contenuto prevalentemente sportivo la formazione può essere svolta dalla federazione sportiva nazionale di riferimento.

4. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le associazioni di categoria e, se del caso, altri soggetti che il Ministero, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ritengano opportuno ascoltare, da adottare entro trenta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, sono individuati gli ambiti e le modalità di specializzazione e di aggiornamento di cui ai commi 1 e 3, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3. Tali decreti sono volti a disciplinare le specializzazioni su scala nazionale, a valorizzarne la valenza e a definirne i requisiti, i caratteri obbligatori e gli *standard* minimi al fine di assicurare l'uniformità dei percorsi di specializzazione attivati.

Art. 8.

(Codice ATECO)

1. L'Istituto nazionale di statistica, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce una specifica classificazione delle attività inerenti alla professione di guida turistica disciplinate dalla presente legge e provvede all'attribuzione di uno specifico codice ATECO.

Art. 9.

(Ingresso gratuito)

1. Le guide turistiche munite di tesserino personale di riconoscimento ai sensi dell'articolo 5, comma 4, hanno diritto all'ingresso gratuito in tutti i siti in cui esercitano la professione o in cui accedono per finalità di studio e formazione, siano essi di proprietà dello Stato, degli enti territoriali, di istituti religiosi o di privati.

Art. 10.

(Compensi professionali)

1. I compensi per le prestazioni professionali devono essere proporzionati alla durata,

al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.

Art. 11.

(Obblighi di comportamento)

1. Nell'esercizio della propria attività, la guida turistica ha l'obbligo di:

a) esporre in maniera ben visibile il tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4, da esibire ad ogni richiesta da parte degli organi di polizia locale, delle autorità di pubblica sicurezza e di ogni altro soggetto autorizzato;

b) fornire all'utente informazioni trasparenti sui costi della prestazione professionale.

Art. 12.

(Divieti e sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di svolgere od offrire le attività proprie della professione di guida turistica, di cui all'articolo 2, comma 2, in violazione della presente legge e senza la relativa iscrizione nell'elenco nazionale, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 3, comma 2.

2. È fatto divieto a chiunque non sia in possesso della qualifica di guida turistica di fare uso di tessere o di altri segni distintivi idonei alla sua identificazione come guida turistica.

3. È fatto, altresì, divieto ad agenzie di viaggio, *tour operator* e ogni altro intermediario, di avvalersi, anche mediante l'uso di piattaforme digitali, ai fini dello svolgimento delle attività proprie delle guide turistiche, di soggetti che non siano iscritti nell'elenco nazionale. A tal fine, è fatto obbligo ai gestori delle piattaforme digitali e dei siti *web* che offrono visite guidate da remoto e servizi analoghi, di indicare il numero di iscri-

zione presente nell'elenco nazionale della guida turistica che presta la propria attività.

4. È fatto divieto a chiunque di interdire o, comunque, ostacolare l'ingresso della guida turistica e lo svolgimento della relativa attività in tutti gli istituti e i luoghi della cultura aperti al pubblico di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, anche appartenenti a soggetti privati.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, per la violazione dei divieti di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applica la sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 12.000 ai soggetti non iscritti nell'elenco nazionale e da euro 5.000 a euro 15.000 ai titolari degli istituti e dei luoghi della cultura aperti al pubblico, anche appartenenti a soggetti privati, e alle imprese di cui al comma 3.

6. In caso di violazione degli obblighi di cui all'articolo 11, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1.500.

7. Alle funzioni di controllo e all'applicazione delle sanzioni amministrative provvedono i comuni, attraverso gli organi di polizia locale, e ogni altro soggetto autorizzato, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro del turismo da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Per quanto non previsto dalla presente legge per le procedure sanzionatorie, si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. Le guide turistiche già abilitate alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritte, a domanda, nell'elenco nazionale ed è loro rilasciato il tesserino personale di riconoscimento di cui all'articolo 5, comma 4.

2. Le guide turistiche già abilitate all'esercizio della professione in una o più regioni sono iscritte, a domanda, nelle apposite sezioni dell'elenco nazionale di cui all'articolo 7, comma 2, relative alle specializzazioni territoriali, e ottengono l'annotazione delle conoscenze linguistiche attestata dal titolo già posseduto, secondo le modalità da individuare con il decreto del Ministro del turismo di cui all'articolo 7, comma 4.

3. Fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro del turismo istitutivo dell'elenco nazionale le guide turistiche già abilitate continuano a esercitare la professione ai sensi della disciplina previgente.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 5, comma 2, pari complessivamente a 600.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:

a) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 e a 220.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo;

b) quanto a 300.000 euro per l'anno 2024 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nel-

l'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

2. Con uno o più decreti del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilito il contributo a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui all'articolo 4 in modo da concorrere alla copertura integrale dei relativi oneri, nonché sono stabiliti i contributi a carico dei soggetti interessati alle disposizioni di cui agli articoli 5, comma 4, 6, 7 e 13 in misura tale da garantire la copertura integrale degli oneri da essi derivanti. Le somme derivanti dai contributi di cui al primo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero del turismo.

3. Fatta eccezione per gli articoli richiamati ai commi 1 e 2, le amministrazioni interessate provvedono alle attività previste dalla presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

€ 4,00